

Roma, 8 luglio 1999

---

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA RACCOLTA ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

In Roma, il giorno otto del mese di luglio millenovecentonovantanove,

l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, con sede in Roma, Via dei Prefetti n.46, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, avv. Enzo Bianco

e

il CO.NA.I, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, via dell'Astronomia 30, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, ing. Pietro Capodieci.

### **PREMESSO**

- A. che il d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, ha modificato il quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- B. che all'attuazione delle nuove disposizioni sono chiamati a concorrere, ciascuno per quanto di propria competenza, gli operatori economici così come definiti alla lettera p) comma 1 dell'art. 35 d.lgs 22/97;
- C. che in particolare l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi di cui commi 1, 2, 3 dell'art. 36 del d.lgs 22/97;
- D. che è fatto carico ai produttori ed utilizzatori di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati nell'allegato E) del predetto decreto;
- E. che nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 24 deve essere assicurata, da parte della pubblica amministrazione, una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime indicate, e che, nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi, comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo, così come previsto al comma 2 dell'art. 38 del d.lgs. 22/97;
- F. che, ai sensi dell'art. 39 comma 1 d.lgs 22/97, spetta ai Comuni, tramite i gestori dei servizi, organizzare sistemi adeguati per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superficie pubblica;

**w w w . c o m i e c o . o r g**

- G. che lo stesso articolo riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti;
- H. che, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 22/97, il CONAI elabora, sulla base dei programmi specifici di prevenzione predisposti dai Consorzi di cui all'art. 40 del citato decreto e degli altri soggetti che hanno organizzato sistemi di gestione in proprio, un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;
- I. che l'articolo 38, comma 9, del d.lgs. 22/97 indica che sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per: a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti a servizio pubblico; c) il riutilizzo degli imballaggi usati; d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- J. che, tanto premesso, occorre stipulare l'accordo di programma quadro su base nazionale previsto dall'art. 41, comma 3, lett.h), del d.lgs. 22/97;
- K. che i corrispettivi che il CONAI riconoscerà ai Comuni per il servizio della raccolta differenziata degli imballaggi saranno correlati ai parametri economici relativi a modelli organizzativi di cui alla lettera b) comma 1) dell'art.39 del d.lgs. 22/97;
- L. che gli oneri economici per la restituzione di imballaggi usati o dei rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, saranno riconosciuti ai sensi degli artt. 38, comma 10, e 49 comma 10, del d.lgs. 22/97;

#### CONSIDERATO

- A. che ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. 22/97, il CONAI è subentrato nei diritti e negli obblighi dei Consorzi Obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi istituiti dall'art. 9 quater della Legge 475/88;
- B. che occorre tenere conto delle attività poste in essere ai sensi dell'art. 9 quater della L. 475/88, nonché del relativo allegato 1 "obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori od imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi";
- C. che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti, hanno provveduto, in attuazione delle precedenti disposizioni in materia, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali e riduzione dei rendimenti di impianti di smaltimento finale e/o valorizzazione dei rifiuti;
- D. che l'attuazione del presente accordo di programma quadro richiede l'attività dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 22/97 nonché l'assunzione da parte loro dei relativi costi per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni,

## CONCORDANO

### 1. PREMESSE

1.1 Le premesse, i "considerato" e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.

### 2. OBBLIGO DELLE PARTI

2.2 Il CONAI si impegna, tramite i Consorzi di cui all'art.40 del d.lgs. 22/97 ed i produttori non associati ai predetti Consorzi, a ritirare i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'articolo 42 dello stesso decreto.

2.3 Fatto salvo quanto stabilito negli Allegati Tecnici, sono altresì a carico del CONAI eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo.

2.4 Il Programma Generale del CONAI individua gli ambiti territoriali in cui, qualora si verifichi il superamento degli obiettivi nello stesso indicati, potranno essere fatte compensazioni su scala nazionale per riequilibrare il deficit di altri ambiti territoriali.

2.5 Nel caso in cui siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel citato Programma Generale, il CONAI si impegna inoltre a ritirare, a condizioni economiche da concordare e comunque a valore positivo, i rifiuti di imballaggio raccolti nei limiti massimi di riciclaggio previsti dalla legge.

2.6 Spetta ai Comuni realizzare, tramite i gestori dei servizi, nel rispetto dell'art.39 del d.lgs. 22/97, un adeguato sistema di raccolta differenziata, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio ricadenti nella privativa comunale.

2.7 Nelle situazioni in cui sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di frazioni merceologiche simili se pur non tutte riconducibili ai rifiuti di imballaggio, così come definito da d.lgs. 22/97, le parti concorderanno il conseguente corrispettivo, comunque superiore allo zero.

### 3. CORRISPETTIVI

3.1 Il CONAI, anche tramite i Consorzi di cui all'art. 40 del d.lgs. 22/97, nel rispetto di quanto sopra, riconoscerà ai Comuni, per i servizi resi, i corrispettivi definiti al successivo punto 2.2, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate dal CONAI. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi ex art. 40 e i gestori dei servizi.

3.2 I corrispettivi nonché le modalità organizzative del servizio correlati ai diversi rifiuti oggetto del presente accordo, conferiti su indicazione del CONAI, sono definiti nei citati Allegati Tecnici che riportano anche i relativi standard qualitativi. I suddetti Allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

3.3 Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio avviati all'incenerimento con recupero di energia o alla produzione di C.D.R., attese le considerazioni di cui in premessa, al gestore dei servizi sarà

[www.comieco.org](http://www.comieco.org)

riconosciuto un corrispettivo per le quantità stimate su un campione rappresentativo dei rifiuti urbani; tali quantità non potranno essere, comunque, inferiori al 6% del rifiuto trattato, con un corrispettivo per il primo anno pari a Lit. 112 per Kg. di rifiuti di imballaggio combustibili che successivamente si ridurrà annualmente di 7 Lit./Kg. per il quadriennio successivo.

- 3.4 Le quantità stimate concorrono, a tutti gli effetti, al raggiungimento degli obiettivi fissati agli artt. 24 e 37 del d.lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.5 Per le frazioni metalliche non combustibili avviate all'incenerimento va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate strutture di separazione a monte degli impianti, da concordare con i Consorzi interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio.
- 3.6 Sono altresì a carico del CONAI, ai sensi dell'art.41, comma 2, lettera g) del d.lgs. 22/97, i costi delle campagne di informazione ritenuti utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Restano a carico dei consorzi di cui all'art. 40 i costi delle campagne di informazione, a livello locale, concordate d'intesa con il Comune e/o con il gestore del servizio.
- 3.7 Le parti concordano che i corrispettivi riconosciuti dal CONAI saranno adeguati annualmente sulla base di criteri e di indici riportati negli Allegati Tecnici.
- 3.8 Ai fini dell'adeguamento annuale dei corrispettivi riconosciuti da Conai, le parti convengono che, in considerazione della crescita quantitativa e dell'organizzazione del servizio, si procederà a determinare la percentuale di riduzione dei corrispettivi fissati negli Allegati Tecnici, a decorrere dal 1° gennaio 2002 in ragione del 6%. Tale riduzione copre l'intero biennio 2002-2003. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sarà praticata un'ulteriore riduzione nella misura del 3% per il successivo biennio. E' escluso dalla revisione il corrispettivo della fascia qualitativa inferiore.
- I corrispettivi in questione potranno, pertanto, nel tempo, assumere variazioni percentuali:
- in aumento: in attuazione del punto 9 degli Allegati tecnici (monitoraggio e aggiornamento);
  - in diminuzione: in attuazione del punto 9 dell'accordo quadro ANCI-CONAI del 25/5/98.

Le due tendenze potranno trovare compensazione nell'ambito della seguente formula:

C = corrispettivo

$C1 = (A-B) \%$

C1 = coeff. di riduzione

A = incremento % di costo calcolato secondo i criteri di cui al punto 9 degli allegati di filiera

B = % riduzione biennale.

La riduzione del corrispettivo sarà pari a :  $C \times C1 = C2$

#### 4. OPERATIVITA' DELL'ACCORDO

- 4.1 Per la realizzazione del presente accordo si procederà con la stipula di apposite convenzioni che disciplineranno gli obblighi delle parti, eventuali prestazioni aggiuntive, modalità di raccolta, corrispettivi, qualità del rifiuto di imballaggio raccolto, eventuali oneri di smaltimento delle frazioni estranee e campagne di informazione e sensibilizzazione.
- 4.2 Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente accordo sono sottoscritte, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Consorzi di cui all'art. 40 del d.lgs 22/97 e dai Comuni o dal gestore del servizio pubblico di raccolta differenziata.

[www.comieco.org](http://www.comieco.org)

4.3 Le parti riconoscono la necessità di attribuire, nella stipula da parte dei Consorzi di cui all'art. 40 del d.lgs.22/97 delle convenzioni sottoscritte sulla base del presente accordo, le seguenti caratteristiche di priorità:

- a. Comuni e/o loro Consorzi che abbiano già raggiunto il limite del 15% nella raccolta differenziata, di cui all'art. 24 del d.lgs. 22/97;
- b. Comuni e/o loro Consorzi che siano titolari di una precedente convenzione e/o accordo locale per il conferimento di frazioni merceologiche da raccolta differenziata;
- c. Comuni e/o loro Consorzi che effettuino la gestione dei servizi di ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 22/97;
- d. Comuni e/o loro Consorzi che per primi istituiranno il sistema tariffario di cui all'art. 49 del d.lgs. 22/97;
- e. Comuni e/o loro Consorzi che si trovino nell'ambito di aree dichiarate in emergenza ambientale;
- f. Città metropolitane;
- g. Comuni e/o loro Consorzi che abbiano popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- h. Comuni e/o loro Consorzi che abbiano popolazione superiore a 50.000 abitanti

## 5. VALIDITA' DELL'ACCORDO

5.1 Il presente accordo ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 1999. Entro il mese di maggio di ogni anno le parti si incontreranno per valutare i risultati derivanti dalla attuazione del Programma di cui all'art. 42 del d.lgs.22/97, dall'applicazione del presente accordo e per la predisposizione dei programmi successivi.

5.2 Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente accordo potranno avere decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso, con riconoscimento dei relativi corrispettivi stabiliti negli Allegati Tecnici, purché, attraverso adeguati resoconti contabili, sia documentato dal gestore del servizio:

- I. la decorrenza dell'attivazione/funzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- II. l'effettivo ed oggettivo conferimento dei rifiuti di imballaggio a soggetti economici e/o piattaforme di recupero/riciclaggio che siano riconosciute dai Consorzi di cui all'art. 40;
- III. l'eventuale incasso di un corrispettivo economico inferiore a quello stabilito nei relativi Allegati Tecnici al presente accordo.

## 6. COMITATO DI VERIFICA

6.1 Al fine di verificare la corretta applicazione dell'accordo di programma quadro, le parti concordano di istituire presso l'ANCI un COMITATO DI VERIFICA composto da sei esperti designati dal CONAI e sei dall'ANCI.

6.2 In particolare al Comitato spetta:

- I. vagliare, e ove possibile dirimere, eventuali contenziosi o problemi applicativi tra le parti in forza del presente accordo;
- II. preparare l'incontro annuale, con delegazioni allargate, per valutare i risultati derivanti dall'attuazione del programma ex art. 42 del d.lgs. 22/97 e dall'applicazione del presente accordo;
- III. proporre alle parti firmatarie eventuali iniziative finalizzate a promuovere e diffondere i risultati dell'accordo.



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

[www.comieco.org](http://www.comieco.org)

6.3 Il Comitato si riunirà, di regola, ogni 6 mesi, ma potrà essere convocato, in via straordinaria, su richiesta scritta da una delle parti.

#### 7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Entro due anni dalla firma del presente accordo, l'ANCI ed il CONAI valuteranno la possibilità di costituire un collegio arbitrale ai sensi degli artt. 806 e successivi del c.p.c..

Il Presidente ANCI  
Enzo Bianco

Il Presidente CONAI  
Piero Capodieci